



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2014
COM(2014) 547 final

2014/0253 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e
la Repubblica del Senegal**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1° giugno 1981, e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo accordo e di protocollo è stato siglato dai negoziatori il 25 aprile 2014. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di cinque anni decorrente dall'entrata in vigore ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 12, ossia la data della firma da parte delle Parti.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque senegalesi, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca del Senegal, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 28 tonniere con reti a circuizione;
- 8 tonniere con lenze e canne;
- 2 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la Repubblica del Senegal.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 808 000 EUR per il primo anno, 1 738 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 1 668 000 EUR per il quinto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate di tonnidi e un quantitativo di catture autorizzato di 2 000 tonnellate di nasello; gli importi corrispondenti a tali diritti di accesso ammontano a 1 058 000 EUR per il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000 EUR per il quinto anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Senegal, pari a 750 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Senegal in termini di promozione della ricerca scientifica, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, sostegno alla pesca artigianale e ripristino degli ecosistemi degradati per consentire la ricostituzione degli stock di giovanili.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 aprile 2014 l'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (di seguito, "l'accordo di partenariato") e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.
- (2) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../UE¹ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo di attuazione.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.
- (4) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse all'Unione europea nell'ambito del protocollo, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (di seguito, "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- (a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	16 unità
Francia	12 unità

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

(b) navi tonniere con lenze e canne:

Spagna 7 unità

Francia 1 unità

(c) pescherecci da traino:

Spagna 2 unità

(2) Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente